



Comune di Giornico

ORDINANZA MUNICIPALE

Concernente la partecipazione comunale alle spese funerarie

Il Municipio di Giornico, richiamati,

- l'art. 54 della Legge sull'assistenza sociale;
- richiamati gli articoli 192 della Legge organica comunale (LOC) e 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC),
- la Risoluzione municipale no. 126 del 3 marzo 2026

ordina:

Art 1. **Basi legali**

Conformemente all'art. 54 della Legge sull'assistenza sociale il Comune provvede alle spese di sepoltura di suoi cittadini non beneficiari di prestazioni assistenziali cantonali, deceduti senza lasciare risorse sufficienti a coprire tali spese. È riservato il regresso su parenti tenuti all'obbligo di assistenza secondo l'art. 328 del CCS.

Art 2. **Spese funerarie**

Sono considerate spese funerarie quelle enunciate nel seguente elenco esaustivo:

- a. quelle derivanti dallo svolgimento del funerale, compreso l'acquisto del cofano per sepoltura o cremazione, il servizio mortuario di trasporto e il servizio funebre secondo le modalità in uso, compresa la vestizione e la preparazione della salma;
- b. quelle derivanti in particolare dal pagamento dell'eventuale tassa di cremazione, della concessione per il posto tomba o per il loculo o il deposito delle ceneri, comprese le spese per la preparazione e la chiusura.

Art 3. Legittimati

Sono legittimati a chiedere il contributo comunale il coniuge o il partner superstite, i parenti in linea ascendente e discendente, fratelli e sorelle ed il curatore.

Art 4. Domanda

- ¹ La richiesta di contributo deve essere inoltrata per iscritto al Municipio al più tardi entro quattro mesi dallo svolgimento del funerale. Per le persone senza parenti prossimi la procedura è avviata d'ufficio.
- ² La richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - copia dettagliata delle fatture concernenti il funerale;
 - ultima decisione di tassazione del richiedente e degli eredi;
 - eventuale documentazione complementare richiesta dal servizio amministrativo competente.

Art 5. Contributo

- ¹ Il contributo comunale viene erogato fino ad un importo massimo di fr. 4'000.00 per le spese funerarie di cui all'art. 2 lett. a, ritenuto che il funerale non superi ragionevolmente la spesa minima possibile. I costi elencati all'art. 2 lett. b sono considerati dei supplementi di spesa riconosciuti.
- ² Il contributo è accordato in base all'importo effettivo delle spese comprovate.
- ³ L'eventuale sostanza residua del defunto va a diminuzione della prestazione comunale.

Art 6. Entrata in vigore

- ¹ La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale dal 10 marzo al 9 aprile 2026.
- ² Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  Stefano Imelli	  Comune di Giornico	La Segretaria comunale  Maria Teresa Citino
--	--	---